

STATUTO

FELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAGONIA CT CONTRADA RAFFO
S.N.

Numero REA: CT - 337669

Codice fiscale: 05022920879

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

	pagine e fin qui della sesta.	
	F.to: Blandini Giovanni;	
	Antongiulio Luca.	
	Allegato A) all'atto n. 9181 della Raccolta	
	PATTI STATUTARI	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art. 1 - E' costituita, con sede in Palagonia, all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il	
	registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter della	
	disposizioni di attuazione del codice civile, una società	
	cooperativa sociale con la denominazione: "FELIX SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE".	
	La cooperativa si iscrive nell'apposito albo previsto	
	dall'art. 2512, u.c., c.c. e ad essa si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme sulla società e responsabilità limitata.	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 , e potrà essere	
	prorogata a norma di legge.	
	Art. 2 - La Cooperativa nel rispetto dei PRINCIPI E DEL METODO	
	DELLA MUTALITA E DELLA SOLIDARIETA, non persegue fini	
	speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei	
	benefici della mutualità e della cooperazione.	
	La Cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità	
	speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente	
	statuto agli artt. 13-27.	
	La Cooperativa, proponendosi di contribuire al miglioramento	

	morale, economico, culturale dei soci si prefigge:	
	- di trovare sbocchi occupazionali e collocarvi le prestazioni	
	professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori	
	condizioni economiche, professionali e di mercato;	
	- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo	
	dell'attività sociale e tramite la gestione in forma	
	associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle	
	economie dei singoli soci;	
	- di tendere ad un allargamento del campo di interesse e di	
	azione della cooperativa in modo da essere in grado di	
	produrre sempre nuove occasioni di lavoro, assistenza e	
	servizi sempre più vari e complessi, in particolare si	
	prefigge di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini.	
	La cooperativa, per raggiungere lo scopo, opererà attraverso	
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a norma	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381 lettera a), ed in tal senso	
	si prefigge di svolgere le seguenti attività, organizzando e	
	gestendo i seguenti servizi:	
	1) istituire servizi di assistenza medico-generica e	
	infermieristico-domiciliare ed ambulatoriale, servizi di	
	assistenza sociale e di segretariato sociale;	
	2) istituire e gestire per utenti privati e per strutture	
	pubbliche il servizio di teleassistenza e telesoccorso;	

	3) eseguire studi, indagini sul territorio per fenomeni di	
	interesse e rilevanza sociale mediante rilevazioni, censimenti	
	e quant'altro occorrente;	
	4) promuovere con propri soci, nei propri locali progetti di	
	ricerca scientifica con finanziamenti di Banche o Enti	
	preposti a tale scopo;	
	5) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento del	
	personale socio e non socio;	
	6) istituire, promuovere e sviluppare servizi di manutenzione	
	ordinaria, di igiene, di pulizia e di bonifica sanitaria nei	
	locali di proprietà di enti locali e pubblici;	
	7) attuare consulenze mediante elaborazioni informatiche con	
	particolar riguardo a programmi inerenti le aree socio-	
	sanitarie;	
	8) prevenire le situazioni di disabilità che impediscono lo	
	sviluppo e l'integrazione sociale del portatore di handicap	
	fisico, psichico e mentale, promuovendo lo sviluppo,	
	l'organizzazione e la qualificazione di servizi, prestazioni,	
	ricerche e la gestione di strutture residenziali rivolti ad	
	assistere da un punto di vista sociale e sanitario e a	
	rimuovere le condizioni che determinano disabilità fisica,	
	psichica e sensoriale, anche mediante interventi domiciliari	
	di cui alle leggi regionali, nazionali e comunitarie in	
	materia emanate e da emanare;	
	9) promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione	

	di servizi di assistenza socio-psico-sanitaria per le persone	
	anziane. Tali servizi si identificano in:	
	a) creare, dirigere e gestire strutture residenziali per gli	
	anziani, centri di recupero fisico, centri di incontro, case	
	albergo, comunità alloggio, centri diurni e centri di	
	animazione, gite e soggiorni climatici e termali;	
	b) creare, dirigere e gestire servizi domiciliari, sanitari,	
	sociali e di animazione, per le persone anziane, diretti a	
	prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il più	
	possibile il mantenimento ed il reinserimento della persona	
	anziana nel proprio nucleo familiare e sociale e comunque nel	
	normale ambiente di vita, il tutto in ossequio alle leggi	
	regionali, nazionali e comunitarie emanate e da emanare in	
	materia;	
	10) la cooperativa, in ossequio alle leggi in materia di	
	assistenza e recupero tossicodipendenti, potrà agire	
	realizzando l'intervento in tre fasi diverse:	
	a) prevenzione: informazione capillare a livello del mondo	
	giovanile. Possibilità di promuovere corsi, seminari,	
	conferenze sul tema sia nelle scuole che nelle parrocchie e in	
	tutti i luoghi dove è possibile raggiungere i giovani;	
	b) assistenza: in stretta collaborazione con le strutture	
	sanitarie e nel rispetto della legislazione vigente la	
	cooperativa potrà realizzare piani di intervento per i	
	tossicodipendenti sia nella creazione di propri centri di	

	assistenza socio-psico-sanitaria, identificabili in centri di	
	prima accoglienza, sia nella costituzione e nella gestione di	
	comunità terapeutiche.	
	c) inserimento lavorativo: la cooperativa potrà realizzare	
	comunità di lavoro artigianale, ovvero agricolo, per favorire	
	l'inserimento di tossicodipendenti in grado di svolgere un	
	attività lavorativa; potrà altresì promuovere attività di	
	formazione professionale utili ai tossicodipendenti per	
	trovare uno sbocco nel mercato del lavoro;	
	11) assistere e promuovere ai fini di un sano e corretto	
	sviluppo e per una giusta fase di socializzazione il	
	minorenne, organizzando e gestendo strutture residenziali e	
	servizi domiciliari di natura sociale e sanitaria;	
	12) la cura dell'educazione e dello sviluppo della personalità	
	dei bambini con la gestione di scuole materne, elementari,	
	asili nido e micro nido, attività ricreative, di animazione,	
	ludiche e di postscuola;	
	13) prevenire tutte le malattie tipiche dell'età evolutiva	
	mediante la costituzione di équipes psico-pedagogiche;	
	14) la formazione e la gestione di centri di animazione ed	
	espressione creativa;	
	15) promozione e gestione mediante la propria attività	
	lavorativa di una o più cucine aziendali, industriali,	
	collettive, non aperte al pubblico ma predisposte a fornire	
	servizi ai soci, alle mense scolastiche, agli anziani a	

	domicilio, agli handicappati, agli ammalati ed ai tossico-	
	dipendenti, agli indigenti;	
	16) promuovere e gestire con i propri mezzi o quelli dei soci,	
	o in collaborazione con altre strutture, attività di	
	distribuzione pasti a domicilio a favore di anziani, minori	
	(anche presso istituti scolastici), portatori di handicap	
	fisici e/o psichici, tossico dipendenti, e di famiglie	
	bisognose;	
	17) creare, dirigere e gestire al completo strutture	
	turistiche adibite al turismo giovanile e sociale o per	
	promuovere corsi di aggiornamento, convegni, mostre ed	
	attività socioculturali;	
	18) offrire servizi di assistenza mediante la cura, la	
	socializzazione e l'integrazione nel tessuto sociale di	
	provenienza mediante diverse iniziative territoriali, servizi	
	domiciliari e interventi a carattere diurno e residenziale,	
	per persone che vivono in stato di indigenza, senza fissa	
	dimora, tossicodipendenti, alcolisti, disadattati, immigrati,	
	nomadi, profughi;	
	19) creare e gestire centri di accoglienza per minori,	
	anziani, immigrati, alcolisti, tossicodipendenti, portatori di	
	handicap, ragazze madri;	
	20) creare e gestire un call center centro di ascolto per	
	studenti e per tutti coloro descritti al superiore punto 19);	
	21) creare e gestire strutture e servizi a favore della	

	famiglia;	
	22) promuovere, progettare, organizzare e gestire corsi di	
	formazione professionale, utilizzando anche finanziamenti	
	privati, e/o statali, regionali, provinciali, degli enti	
	locali e della Comunità Europea, degli enti paritetici per	
	formare lavoratori ovvero disoccupati, anche su committenza di	
	enti e soggetti pubblici ed all'uopo stipulare relativi	
	contratti o convenzioni in base alle normative vigenti;	
	23) promuovere, progettare, istituire organizzare e gestire	
	attività di ricerca, analisi del territorio e delle esigenze	
	formative, misure di accompagnamento e di sostegno per la	
	creazione di lavoro autonomo e/o dipendente, incentivi e	
	misure di accompagnamento e di sostegno per la creazione di	
	lavoro autonomo e/o dipendente, incentivi e misure di sostegno	
	all'occupazione con particolare riguardo per quelle rivolte	
	alla formazione professionale e alla riqualificazione di	
	lavoratori disoccupati e/o inoccupati;	
	24) promuovere, progettare, organizzare e gestire attività di	
	formazione professionale e di alta formazione anche con il	
	M.I.U.R. con poli di eccellenza, con Università telematiche	
	pubbliche e private;	
	25) gestire e fornire servizi alle imprese ed agli enti di	
	formazione di qualsiasi tipo compreso l'affitto di locali,	
	attrezzatura informatica e non, pulmini per il trasporto degli	
	allievi e dei lavoratori in conto proprio ed a terzi;	

	26) effettuare servizi di ricerca e selezione del personale,	
	anche finalizzato all'orientamento al lavoro;	
	27) predisposizione di materiale didattico e dispense da	
	divulgare anche tramite internet ed in F.A.D. (formazione a	
	distanza);	
	28) redazione di documenti di analisi e valutazione dei	
	rischi, comprendente le misure di prevenzione e protezione e	
	il relativo programma;	
	29) gestire servizi organizzativi alle imprese;	
	30) gestire corsi di formazione continua in sanità con	
	prevalenza di attività formativa/scientifica;	
	31) gestire corsi di formazione nel settore agricolo;	
	32) gestire corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro;	
	33) gestire e promuovere corsi per immigrati;	
	34) gestire servizi per il lavoro sia generali obbligatori sia	
	servizi specialistici facoltativi;	
	35) gestire A.P.L (agenzie per il lavoro).	
	Inoltre la cooperativa al fine di perseguire l'interesse	
	generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione	
	sociale dei cittadini, potrà intraprendere attività produttive	
	di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei	
	servizi, commissionati anche da enti pubblici o mediante la	
	partecipazione a gare di appalti, finalizzate all'occupazione	
	di persone svantaggiate che presentano difficoltà personali e	
	sociali così come previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381	

	lettera b), ed in tal senso si prefigge di svolgere le	
	seguenti attività:	
	A) la promozione, diffusione e valorizzazione delle risorse	
	tipiche locali, paesaggistiche, artistiche, mediante	
	l'organizzazione e la gestione, in proprio o per conto di	
	terzi, di attività di turismo culturale e sociale compreso di	
	gite e soggiorni anche di natura climatico termale;	
	B) la diffusione, promozione e valorizzazione della cultura e	
	delle tradizioni locali con particolare riguardo alla cultura	
	gastronomica locale e regionale anche mediante la	
	realizzazione e/o la gestione, in proprio e per conto di	
	terzi, di ristoranti, trattorie, pensioni, aziende	
	agrituristiche, l'organizzazione di incontri di studio,	
	meetings e quant'altro affine e connesso;	
	C) la gestione in proprio e/o per conto di terzi di strutture	
	ricettive quali pensioni, hotels, bed and breakfast, case	
	vacanza, campeggi, affittacamere, ostelli della gioventù con	
	annessi servizi di ristorazione, per la promozione del turismo	
	culturale;	
	D) la preparazione, la fornitura del pasti, la gestione del	
	servizio mensa in strutture pubbliche e/o private;	
	E) la promozione e la diffusione della formazione ed	
	istruzione professionale e la gestione di corsi di	
	addestramento e perfezionamento connessi all'oggetto sociale;	
	F) l'esplicazione di attività editoriale per la diffusione,	

	promozione e valorizzazione delle attività connesse	
	all'oggetto sociale;	
	G) la programmazione e l'esplicazione di attività nel settore	
	turistico per la valorizzazione delle risorse tipiche locali;	
	H) l'animazione di flussi turistici organizzati anche mediante	
	iniziative legate al turismo della cultura, allo spettacolo ed	
	alla tradizione gastronomica;	
	I) attività edilizia di manutenzione ordinaria e straordinaria	
	di immobili urbani e non, in edifici pubblici e/o privati; di	
	installazione, riparazione, sostituzione di impianti	
	idraulici, elettrici e termici; muratura e carpenteria,	
	installazione e manutenzione di pavimentazione e	
	piastrellature; decorazione e restauro ceramiche; pulitura e	
	installazione grondaie; costruzione e riparazione di tetti;	
	isolamento pareti interne ed esterne; imbiancatura di pareti	
	interne ed esterne; ristrutturazione conservativa di immobili	
	pubblici e/o privati; lavori in ferro e alluminio; recinzione	
	di aree, parchi e immobili pubblici e/o privati; attività di	
	restauro, lavori di acquedotti e fognature, costruzioni edili;	
	L) attività relativa alla cura, manutenzione e pulizia di	
	parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde	
	attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di	
	servizio (lidi, parcheggi, ecc.) e diserbo; attività di	
	pulizia, disinfestazione e derattizzazione luoghi pubblici e	
	privati;	

	M) gestione di parcheggi pubblici e privati; gestione di	
	traffico in aree pubbliche e private;	
	N) attività di facchinaggio e trasporto di materiali di	
	risulta; attività di spazzatura e attività di inaffiatura;	
	O) attività di manutenzione di porte, infissi, verande, ecc.;	
	P) attività di manutenzione di strade, asfalti, edilizia in	
	genere, giardinaggio, arredo urbano, segnaletica stradale	
	orizzontale e verticale, impianti elettrici ed elettronici,	
	attività di manutenzione in pronto intervento;	
	Q) organizzazione e produzione di spettacoli ed attività	
	ludiche per privati ed Enti anche pubblici;	
	R) attività di affissione e rimozione manifesti murali;	
	S) attività di distribuzione volantini pubblicitari o	
	promozionali;	
	T) creazione e produzione di campagne pubblicitarie coordinate	
	per enti pubblici e privati e relativa strategia di marketing	
	e comunicazione;	
	U) organizzazione di seminari, convegni e pubblicazioni;	
	V) fornitura di personale ed enti pubblici e privati, sia in	
	agricoltura, sia nei centri di lavorazione agricola;	
	W) produzione e gestione di siti internet, intranet, portali e	
	qualsiasi attività connessa ai servizi di rete;	
	X) gestione di mense pubbliche ed aziendali;	
	X.1 - attività di vigilanza armata in strutture pubbliche e	
	private; servizi di portierato; servizi URP presso strutture	

	pubbliche e private, attività di lavaggio autovetture e bus;	
	servizio di hostess per attività di intrattenimento,	
	accompagnamento e formazione; gestioni di servizi e attività a	
	favore dei passeggeri persone imbarcate, croceristi e	
	diportisti; vigilanza e controllo sulle operazioni portuali e	
	aeroportuali;	
	X.2 - attività di procacciatore di affari in genere	
	(terreni, immobili, attività ecc.);	
	Y) gestione di canili e della relativa attività di prevenzione	
	al randagismo;	
	Z) organizzazione e gestione mediante personale socio e non	
	socio di servizi in agricoltura, compresa l'attività di	
	raccolta a cottimo di prodotti ortofrutticoli in genere, sia	
	in campo aperto che nei centri di lavorazione;	
	ZZ) l'attività manifatturiera e di confezione di abbigliamento	
	prodotti in propri laboratori o laboratori di terzi;	
	ZZZ) manutenzione e conduzione di impianti fotovoltaici,	
	eolici e di energia alternativa in genere;	
	ZZZZ) la società potrà gestire servizi di vigilanza non	
	armata, "security" portuale, portierato, accoglienza e	
	relazioni con il pubblico.	
	Per raggiungere i suoi scopi, la società potrà chiedere allo	
	Stato, alla Regione o ad altri Enti contributi e mutui a tasso	
	agevolato; acquistare, vendere, prendere in locazione	
	attrezzature e immobili; e attuare tutte le operazioni di	

	ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare	
	necessarie per il conseguimento dei fini sociali; stipulare	
	convenzioni con Enti locali; partecipare ad appalti pubblici e	
	privati.	
	La società potrà partecipare a bandi pubblici per la creazione	
	e la gestione di opportunità lavorative per fasce di	
	lavoratori svantaggiati.	
	La cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni per	
	il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività	
	riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli	
	professionali o autorizzati allo esercizio di specifiche	
	attività in forza di particolari disposizioni di legge, la	
	società dovrà demandarne in ogni caso l'esecuzione a questi, i	
	quali opereranno sotto la loro responsabilità.	
	La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano nelle sue	
	variegate espressioni.	
	La cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, alle Associazioni Nazionali Cooperativistiche	
	che ne assumono la Tutela e la rappresentanza a norma di	
	legge; inoltre potrà aderire ad organizzazioni	
	cooperativistiche di categoria che così assumono la tutela	
	degli interessi sia dell'Ente che dei Soci d'opera.	
	Con delibera dell'organo amministrativo potrà aderire e	

	partecipare, sotto qualsiasi forma, a Consorzi sia Nazionali	
	che Regionali e Provinciali aventi lo scopo di assistere e	
	tutelare il movimento cooperativo e che non svolgono attività	
	in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla	
	cooperazione.	
	Sempre con delibera dell'organo amministrativo, la cooperativa	
	potrà assumere interessenze e partecipare anche come socio	
	sovventore in imprese cooperative, costituire ed essere socia	
	di S.P.A. e di S.R.L., i cui scopi non siano in contrasto con	
	gli scopi sociali perseguiti dalla cooperativa.	
	La società per raggiungere il proprio oggetto potrà ricevere	
	finanziamenti e fondi dai propri soci, nel rispetto delle	
	disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed in	
	particolare delle disposizioni di legge in materia di società	
	cooperative; tali finanziamenti potranno essere sia fruttiferi	
	che infruttiferi di interessi.	
	La cooperativa è a mutualità prevalente in quanto cooperativa	
	sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 Novembre	
	1991 n. 381, ai sensi del art. 111 septies delle disposizioni	
	di attuazione del codice civile.	
	Si precisa infine che, sarà rispettato il collegamento	
	funzionale tra le due attività (di tipo a) e b)), in quanto	
	tutti gli assistiti svantaggiati, beneficiari delle attività	
	della società secondo il tipo a), i quali siano, anche	
	minimamente, in grado di svolgere un'attività lavorativa,	

	seppure modesta e secondo le proprie potenzialità, saranno	
	coinvolti nel progetti della società e potranno avvalersi	
	dell'inserimento lavorativo e svolgere anch'essi attività	
	lavorative, così ottenendo un'integrazione sociale e	
	promozione umana che possa alleviare la loro condizione.	
	Si precisa inoltre che le attività di tipo a) e b) saranno	
	coordinate per un efficace raggiungimento delle finalità	
	attribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione	
	amministrativa delle cooperativa consentirà una netta	
	separazione della gestione relativa alle diverse attività	
	esercitate ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla legge 381/1991.	
	La società può, nei limiti di legge, svolgere la propria	
	attività anche con terzi.	
	Art. 3 - Il numero dei soci è non inferiore al minimo, né	
	superiore al massimo, stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che siano in grado di operare	
	nei su citati settori di svolgimento delle attività sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa se in alcun modo concorrenziali.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società e nella misura massima prevista	
	dalla legge.	

	Possono essere ammessi nuovi soci cooperatori in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero	
	del loro inserimento nell'impresa, detti soci non possono in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori ed al termine di un periodo comunque non superiore	
	a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori.	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i finanziatori	
	laddove la cooperativa emetta strumenti finanziari con diritto	
	di voto.	
	La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di	
	diritti di amministrazione solo ed investitori qualificati.	
	Resta fermo che i privilegi previsti, in favore di dette	
	categorie di possessori di strumenti finanziari, nella	
	ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si	
	estendono alle riserve indivisibili a norma di legge.	
	Ai soci finanziatori possessori di strumenti finanziari non	
	può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale.	
	In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari	
	eventualmente emessi ed offerti ai soci cooperatori non potrà	
	essere superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi ai sensi della lett. b) dell'art.	
	2514 c.c..	

	Art. 4 - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell'interessato.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'organo amministrativo specificato: a) cognome, nome, luogo	
	e data di nascita, domicilio, cittadinanza; b) l'attività	
	svolta in relazione ai requisiti prescritti dell'articolo	
	precedente; c) l'ammontare della quota che si propone di	
	sottoscrivere.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	della comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima convocazione.	

	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 5 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	cedute con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata	
	indicando il nominativo dell'aspirante all'acquisto.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni del	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve scrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni del ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Le quote sociali di valore nominale superiore al massimo	
	previsto per patti statutari non possono essere divise per	
	atto tra vivi; pertanto un socio non può trasferire una parte	
	della propria quota di partecipazione, salvo autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	

	Art. 6 - Oltre che nei casi previsti della legge e dell'atto	
	costitutivo, può recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni della ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni del ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al tribunale.	
	Gli effetti del recesso sono regolati dal codice civile.	
	Art. 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dagli	
	amministratori essere escluso il socio:	
	1) per mancato pagamento delle quote sottoscritte, previa	
	intimazione da parte degli amministratori;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazione che derivano	
	dalla legge, del contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	4) nei casi previsti dagli artt. 2286 c.c. e 2288, 1° comma,	
	c.c.;	
	5) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	

	della società;	
	6) che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli	
	organi sociali competenti, ed in tal caso, previa intimazione	
	da parte degli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Art. 8 - Decesso del socio.	
	In caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge.	
	Art. 9 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto avranno diritto alla liquidazione della	
	quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	In ogni caso il socio uscente risponde verso la società per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si	
	è verificata.	
	Se entro un anno dello scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	

	Art. 10 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore ad euro duecento, né superiore al	
	limite massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	gestione di cui all'art. 13;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od	
	accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od	
	in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e/o conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 11 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo	
	plusvalore potranno essere versati a rete e precisamente:	
	a) almeno il cinquanta per cento allatto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	

	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del	
	capitale sociale sottoscritto dai soci durante l'esistenza	
	della società.	
	RISTORNI	
	Art. 12 - In caso di utili di gestione la cooperativa	
	procederà alla ripartizione dei ristorni solo per quella parte	
	di ricavi realizzati nei confronti dei soci. Il criterio di	
	imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai	
	soci a titolo di ristorno sarà determinato dalla media	
	ponderata delle percentuali relative alle prestazioni e agli	
	apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle	
	acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi	
	provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta	
	delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni	
	operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i	
	ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni	
	positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante attribuzione di strumenti	

	finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento	
	dovrà essere conforme al dettato legislativo. Gli	
	amministratori potranno predisporre una disciplina più	
	analitica dei ristorni, che non contrasti con quanto risposto	
	nel presente articolo, redigendo un apposito regolamento da	
	far approvare dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma	
	dell'art. 2521 c.c..	
	ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO	
	Art. 13 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio,previo esatto	
	inventario,da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza.	
	Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale,mai divisibili	
	e tra i soci cooperatori;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi	
	vigenti ai fini dei requisiti della mutualità prevalente	
	pertanto nel rispetto dell'art. 2514 lett. a) c.c. è vietato	

	distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) l'eventuale rimanenza sarà destinata secondo le modalità	
	determinate dall'assemblea nel rispetto dell'art. 2514 del	
	codice civile e di ogni altro limite previsto dalla legge.	
	E fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori.	
	ORGANI SOCIALI	
	a) Assemblea	
	Art. 14 - L'assemblea dei soci delibera sulle materie	
	riservate alla sua competenza della legge, dai presenti patti	
	statutari, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori	
	o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale	
	sottopongono alla sua approvazione.	
	14.1 In ogni caso sono riservate alla competenza della	
	assemblea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazione del presenti patti statutari;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	

	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dal comune ove è posta la sede sociale, purchè in	
	Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente	
	all'Unione Europea.	
	L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di	
	amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso	
	spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera di raccomandata, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante	
	dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax,	
	posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultano	
	espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione	
	debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	Le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto	

	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 51% di tutti	
	i soci della cooperativa aventi diritto di voto, salvo	
	maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifici	
	argomenti o salvo quanto diversamente previsto nei presenti	
	patti statutari.	
	14.2 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se	
	nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci,	
	se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 15 - Svolgimento dell'assemblea	
	15. 1 L'assemblea è presieduta, a seconda dalla strutturazione	
	dell'organo amministrativo, dell'Amministratore Unico (nel	
	caso di cui al successivo art. 16.1 sub a), dal Presidente del	
	Consiglio di amministrazione (nel caso di cui il successivo	
	art. 16 sub b) o dall'Amministratore più anziano (nei caso di	
	cui al successivo art. 16 sub c). In caso di assenza o di	
	impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla	
	persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	
	15.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvi i	

	casi in cui il verbale è redatto da un notaio.	
	15.3 Spetta al presidente dell'assemblea costatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	15.4 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che	
	non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	15.5 I voti attribuiti ai soci possessori di strumenti	
	finanziari non possono in ogni caso superare un terzo dei voti	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea generale.	
	La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi	
	di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.	
	15.6 Le modalità delle votazioni saranno stabilite	
	dall'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte col voto	
	favorevole di almeno il 26% di tutti i soci aventi diritto al	
	voto.	
	E' possibile la espressione del voto per corrispondenza o a	
	mezzo telefax, documenti che dovranno essere conservati agli	
	atti della società.	
	15.7 I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire	

	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi	
	rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta:	
	ciascun socio può rappresentare al massimo altri 5 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in	
	assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado	
	e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto si terranno assemblee speciali che delibereranno ai sensi	
	dell'art. 2541 c.c.	
	Art. 16 - Organo amministrativo	
	16.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a	
	seconda di quanto stabilito dalla assemblea dei soci in	
	occasione della nomina:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di	
	membri variabili da un minimo di tre ad un massimo di cinque,	
	secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in	
	occasione della nomina;	
	c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o	
	disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno	
	determinati dai soci in occasione della nomina.	
	16.2 La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci	
	cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche. Non possono essere nominati alla carica di	
	Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che	

	si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod.civ.	
	Art. 17 - Nomina e sostituzione degli Amministratori	
	17.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito	
	dai soci allatto della nomina.	
	17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è	
	consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e	
	senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.	
	17.3 E' ammessa la rieleggibilità alla carica di	
	amministratore.	
	17.4 Nel caso sia stato nominato il consiglio di	
	amministrazione a sensi del precedente art. 16.1 sub b), se	
	per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri	
	decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso siano	
	stati invece nominati più amministratori, con poteri congiunti	
	e/o disgiunti a sensi del precedente art. 16.1 sub c), se per	
	qualsiasi causa viene a cessare anche solo un	
	amministratore, decadono anche gli altri Amministratori.	
	Spetterà all'assemblea dei soci procedere alla nomina del	
	nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il consiglio	
	decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere	
	i soli atti di ordinaria amministrazione.	
	17.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito.	

	Art. 18 - Presidente.	
	18.1 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 16.1 sub	
	b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi	
	non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed	
	eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il	
	Presidente nei casi di assenza o di impedimento.	
	Art. 19 - Decisioni degli amministratori.	
	19.1 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di	
	Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 16.1 sub	
	b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al	
	successivo art. 20.1, sono adottate mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima	
	riunione dopo la nomina.	
	19.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su	
	richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia	

	consenzienti che astenuti o contrari.	
	19.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli	
	Amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	19.4 Le decisioni del consiglio di Amministrazione sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori	
	in carica.	
	19.5 Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del	
	presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle	

	decisioni degli Amministratori.	
	19.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19.4,	
	gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione	
	su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera	
	del consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo	
	collegiale.	
	Art. 20 - Decisioni collegiali degli Amministratori.	
	20.1 Con riferimento alle materie indicate dell'art. 2475	
	quinto comma cod. civ. ovvero nel caso di cui al precedente	
	art. 19.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge	
	o dai presenti patti statutari, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente	
	art. 16.1 sub. b), debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con	
	lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	allo scopo (ad esempio fax o posta elettronica), almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma	
	o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono	
	fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché	
	l'ordine del giorno.	
	- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in	
	Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente	
	all'Unione Europea;	

	20.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono	
	tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione.	
	20.4 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di	
	Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi	
	audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui	
	dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo, il Presidente ed il	
	Segretario, della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed dalla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	20.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	

	dei suoi membri in carica ed ha maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta si intende	
	respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	20.6 Le deliberazione del Consiglio di Amministrazione	
	adottate a sensi del presente articolo sono a constatate da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (salvo i	
	casi in cui il verbale è redatto da un Notaio); detto verbale,	
	anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto	
	nel Libro delle decisioni degli Amministratori.	
	Art. 21 - Competenze degli Amministratori	
	21.1 L'organo Amministrativo, qualunque sia la sua	
	strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti	
	patti statutari riservano espressamente ai soci.	
	21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (ai	
	sensi dell'art. 16.1 sub b), questo può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2544	
	c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
	componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche	
	disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore	
	o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli	
	atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di	
	Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate	
	nella delega stessa.	

	21.3 Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri	
	congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 16.1 sub	
	c), i poteri di amministrazione, in occasione della	
	nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via	
	congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di	
	amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta a	
	gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi	
	precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di	
	esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si	
	intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.	
	21.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori	
	generali, institori o procuratori per il compimento di	
	determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	21.5 Ai sensi dell'art. 2545 c.c. gli amministratori, e i Sindaci	
	ove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428	
	e 2429 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	Art. 22 - Rappresentanza della società	
	22.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della	
	società.	
	22.2 In caso di nomina di più Amministratori, con poteri	
	congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 16.1 sub	
	c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o	

	disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in	
	occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via	
	congiunta ovvero in via disgiunta.	
	22.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori	
	generali, agli institori ed ai procuratori di cui al	
	precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati	
	dall'Organo Amministrativo dell'atto di nomina.	
	Art. 23 - Compensi agli amministratori	
	23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese	
	sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere	
	assegnata una indennità annua complessiva, che verrà	
	determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita	
	decisione.	
	23.2 Nel caso le società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, la remunerazione degli Amministratori	
	investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio	
	stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato.	
	I soci possono anche determinare un importo complessivo per la	
	remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli	
	investiti di particolari cariche.	
	23.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito	
	il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di	
	collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi	
	mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita	
	polizza assicurativa.	

	Art. 24 Organo di controllo	
	24.1 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria	
	verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477, 2° e 3°	
	comma, c.c., nonché quando la società emette strumenti	
	finanziari non partecipativi.	
	In questi casi il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà	
	ai sensi del successivo art. 25.	
	Art.25 Collegio Sindacale	
	25.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi	
	e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio	
	stesso.	
	25.2 I sindaci sono nominati ove così i soci decidano ovvero	
	la nomina sia obbligatoria per legge ed hanno funzioni di	
	controllo contabile e di gestione ai sensi di legge.	
	Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data	
	della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo, al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	Spettano al collegio sindacale il controllo contabile, il	
	controllo di legalità (osservanza della legge e dei patti	
	statutari) e la vigilanza sulla corretta amministrazione.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 26 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	

	società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi	
	dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei	
	dipendenti della società.	
	Art. 27 - In qualunque caso di scioglimento della società,	
	l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art.15.6, nominerà	
	uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone	
	i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 28 - Per tutto quanto non è regolato dall'atto	
	costitutivo, di cui i presenti patti statutari fanno parte	
	integrante, valgono le disposizioni legislative sulla società	
	cooperativa rette con i principi della mutualità prevalente.	
	I componenti autorizzano il trattamento dei propri dati	
	personali ai sensi e per gli oggetti del D. Lgs. 196/2003	
	"Codice in materia di protezione dei dati personali e	
	successive modificazioni".	
	F.to: Blandini Giovanni;	

40 di 40